

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 505-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ZANE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1964

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1964

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 505 sottoposto al nostro esame trae la sua origine nel disposto degli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che conferiscono al Governo la potestà di emanare, nel termine di un anno, leggi delegate onde riunire in un testo unico le norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 30) e stabilire altresì norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio « in itinere » (articolo 31) così che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro.

Il legislatore, nello stabilire con la citata legge n. 15 notevoli miglioramenti a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, si preoccupava di affidare a leggi delegate il coordinamento e l'adattamento alle mutate esigenze di tutta la materia infortunistica, le molte disposizioni legislative che via via si sono create dal primo apparire delle norme in difesa del lavoratore contro l'evento infortunistico.

Mentre tali leggi delegate sono ora, per il parere, alla Commissione parlamentare prevista dagli articoli 30 e 31 della succitata legge, è venuto a scadere il termine di un anno fissato dal legislatore per la emanazione delle leggi delegate. È per tale motivo che il Governo ha presentato al Parlamento il presente disegno di legge che proroga al 31 ottobre 1964 i termini stabiliti in precedenza dalla legge n. 15.

La 10^a Commissione del Senato ha ritenuto peraltro che il termine suddetto non fosse sufficiente per consentire alla Commissione parlamentare un approfondito esame di tutta la complessa materia.

Ha ritenuto pertanto la 10^a Commissione legislativa di proporre una modifica al testo dell'articolo unico proposto dal Governo. Più precisamente i membri della Commissione del lavoro si sono trovati d'accordo nel proporre che i termini previsti per la emanazione delle leggi delegate venissero portati al 30 giugno 1965. Il Senato è pertanto invitato ad esprimersi a questo riguardo.

ZANE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 31 ottobre 1964, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.